

Famiglie

L'analisi dell'evoluzione della famiglia può contare oggi su diverse fonti, la più antica delle quali è il Censimento della popolazione. Lo sfruttamento delle potenzialità dell'indagine censuaria si è affinato nel tempo e i dati attualmente disponibili sulle famiglie sono divenuti molto ampi, consentendone la classificazione rispetto a varie caratteristiche. Tuttavia le sole informazioni confrontabili fin dal censimento del 1861 sono quelle relative al numero delle famiglie e alla loro ampiezza.

Un'altra fonte di primaria importanza è lo schedario delle famiglie detenuto dalle anagrafi comunali che, tra l'altro, costituisce anche la base delle indagini campionarie sulle famiglie.

Ulteriori elementi per un'analisi di lungo periodo provengono dalle informazioni relative a matrimoni, separazioni e divorzi che sono le principali cause di formazione e scioglimento delle famiglie. Tali eventi, però, si riferiscono solo a uno specifico momento del ciclo di vita della famiglia e fanno riferimento a un "nucleo familiare", costituito da una coppia, con o senza figli. Nel corso degli anni, gli stili di vita sono mutati, rendendo necessaria un'analisi nuova e più approfondita delle diverse tipologie famigliari. Questa esigenza, nel tempo, si è progressivamente imposta all'attenzione dell'Istat che, nel 1983, effettua l'indagine sulle strutture e i comportamenti famigliari. Negli anni Novanta, poi, l'informazione sociale compie all'Istat un deciso passo in avanti con il varo del Sistema di indagini multiscopo sulle famiglie, un insieme di indagini integrate che fornisce importanti notizie sulla struttura della famiglia e sui temi di maggior rilevanza sociale, nonché sul rapporto esistente tra gli uni e gli altri.

Le tavole riportate in questa sezione contengono serie storiche di diversa origine e durata, le più lunghe partono dalla seconda metà del 1800 e riguardano i dati censuari sul numero e la dimensione delle famiglie, i dati sui matrimoni derivanti dallo stato civile e quelli sul numero delle separazioni desunti dalle statistiche giudiziarie. Da quest'ultima fonte sono tratte anche le informazioni sui divorzi che vengono riportate a partire dal 1970, anno di entrata in vigore della legge sugli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio. Le serie storiche relative ad alcune nuove tipologie famigliari sono invece più recenti e derivano dalle indagini sociali presso le famiglie.

Le famiglie nei censimenti generali della popolazione

I censimenti della popolazione sono stati regolarmente condotti con cadenza decennale, dall'unità d'Italia ad oggi, con tre eccezioni: il "piccolo censimento" del 1936, che avvenne a soli cinque anni di distanza dal precedente, e le mancate rilevazioni del 1891 e del 1941, la prima per motivi organizzativi e finanziari e la seconda a causa degli eventi bellici.¹

I censimenti hanno come unità di rilevazione la famiglia (e i singoli componenti di ciascuna famiglia) e la convivenza (e le singole persone in convivenza). Nel 1861 e 1871 la rilevazione censuaria ha riguardato i cosiddetti "focolari", non distinguendo tra famiglie e convivenze. La definizione del censimento del 1871 riporta: "Per famiglia [...] si vuol intendere [...] la convivenza domestica, sia abituale, sia precaria, di tutte quelle persone che mangiano, per così dire, assieme, e si scaldano al medesimo fuoco, o ciò che si vuol chiamare un focolare. Là onde il servo che abita col padrone e dorme sotto il suo tetto, l'ospite, colui che trovasi alloggiato a dozzina e simili, concorrono a formare, insieme coi membri della famiglia naturale, il focolare. E di pari i soldati che vivono in uno stesso quartiere, gli alunni di un convitto, i ricoverati in un ospedale o in un ospizio, i detenuti di una casa di pena ecc. s'intendono formare un unico focolare insieme col loro capo e con gli assistenti e persone di servizio addetti allo stabilimento".

Con il censimento del 1881, la rilevazione delle famiglie venne perfezionata e queste furono distinte dalle "convivenze sociali"; inoltre, alle famiglie coabitanti fu data la possibilità di scegliere se compilare una scheda distinta o meno; anche le persone che vivevano in una camera ammobiliata, oppure in albergo o locanda, poterono iscriversi in una scheda distinta da quella del padrone di casa. Nel 1881 furono rilevate

¹ Per maggiori dettagli sulla conduzione dei censimenti e sui loro contenuti, si veda: [Popolazione](#).

le famiglie presenti, costituite dai membri presenti conviventi sotto lo stesso tetto definiti “naturali” (quelli uniti tra loro da vincoli di parentela o affinità) o “estranei” (ospiti, dozzinanti, domestici eccetera). Nel censimento del 1921 la modalità di rilevazione delle famiglie venne ulteriormente migliorata specificando che le famiglie coabitanti dovevano compilare fogli separati per ciascuna di esse. Inoltre, si prescriveva: “nei casi in cui i capi delle convivenze abbiano una propria famiglia che dimora nei locali della convivenza, si formeranno due fogli distinti: l’uno per la famiglia del capo, l’altro per la convivenza”.

Il censimento del 1936 apportò varie innovazioni, la principale riguarda il fatto che si considerò la famiglia residente, tenendo conto anche dei membri residenti, anche se temporaneamente assenti, escludendo viceversa le persone temporaneamente presenti. La scelta si deve all’assenza di numerosi capi famiglia impegnati in Africa orientale e nelle colonie italiane dell’epoca. Si definì poi la nozione di entità economica familiare: “Un figlio coniugato che, pur abitando con la famiglia paterna, ha una separata economia domestica, deve considerarsi come una famiglia a sé stante e deve perciò compilare un proprio foglio di famiglia. Quando, invece, due famiglie non hanno una separata economia domestica debbono essere censite nello stesso foglio di famiglia. Così, si dovrà compilare un unico foglio di famiglia per le famiglie coloniche a tipo patriarcale [...] nelle quali convivono – costituendo un’unica economia familiare – ascendenti e discendenti coniugati con e senza prole, sotto l’autorità del reggitore o capoccia”. Inoltre, sono fornite indicazioni su come rilevare i coniugi separati di fatto, da censirsi su fogli di famiglia separati, mentre le “coppie che vivono maritalmente, pur non essendo unite in matrimonio legale” furono censite con un unico foglio di famiglia.

Il 1951 segna un’ulteriore svolta. La definizione di famiglia è fissata con estrema precisione dalla legge di esecuzione del censimento. L’articolo 1 del d.p.r. n. 981 del 1951 riporta: “La famiglia è costituita dall’insieme di persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un’unica economia anche se limitata alla sola alimentazione), legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché per coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalità, servizio, lavoro. La famiglia può essere costituita anche di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d’altri purché a titolo di semplice coabitazione. Più nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante famiglie”. Venne anche specificato che “una persona non cessa di appartenere alla famiglia quando ne sia assente temporanea, purché la ragione dell’assenza faccia presumere il ritorno di tale persona”.

Tale definizione restò immutata nei tre censimenti successivi e divenne la base della definizione di famiglia anagrafica, recepita dal regolamento di esecuzione della legge anagrafica n. 1.228 del 1954, pubblicato in G.U. n. 64 del 14 marzo 1958. Il regolamento riportava all’articolo 2 la seguente definizione di famiglia: “1. Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito. 2. Una famiglia può essere costituita anche di una sola persona la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali. 3. I domestici e simili, i precettori e simili, se abitualmente conviventi con la famiglia, sono considerati membri aggregati di essa”.

Tale definizione resterà in vigore fino all’approvazione del nuovo regolamento anagrafico (d.p.r. n. 229 del 1989) che all’articolo 4 definirà la famiglia nel modo seguente: “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona”. La nuova definizione elimina il criterio economico, mentre rimangono alla base della famiglia anagrafica i due criteri della convivenza e della dimora abituale. Devono inoltre sussistere vincoli di parentela di vario tipo e grado o vincoli affettivi (da dichiarare in fase di iscrizione anagrafica). La definizione assunta dal nuovo regolamento anagrafico è stata fatta propria dal censimento della popolazione successivo alla sua entrata in vigore (1991) ed è stata mantenuta fino all’ultimo censimento (2011).²

Avvertenze ai confronti temporali

- Per quanto riguarda le differenze nelle definizioni di famiglia adottate nei diversi censimenti si rimanda al testo.
- Nel 1861 e 1871, diversamente da quanto accade nei censimenti successivi, le famiglie e le

² Per una storia più dettagliata del censimento si veda S. Mastroiaca, M. Verrascina, *L’evoluzione dei contenuti informativi del censimento della popolazione*. In “I censimenti nell’Italia unita. Le fonti di stato della popolazione tra il XIX e il XXI secolo”, Istat. 2012. Annali di statistica, serie XII, vol. 2, anno 141. Roma: Istat.

convivenze non venivano distinte. Il confronto in serie storica del numero delle famiglie, distribuite in base al numero di componenti e al numero medio di componenti è possibile solo a partire dal 1881.

- L'informazione relativa alla distribuzione delle famiglie per numero di componenti è disponibile solo a partire dal censimento del 1901.
- L'informazione relativa alla dimensione media delle famiglie è stata diffusa solo a partire dal censimento del 1991.
- Fino al 1931, i dati sono relativi alla popolazione presente, sono riferiti invece alla popolazione residente per gli anni successivi.

Le indagini sociali presso le famiglie

Nel 1983, l'Istat avvia l'indagine campionaria sulle strutture e i comportamenti familiari, con l'intento di offrire una descrizione il più possibile articolata delle caratteristiche strutturali delle famiglie italiane e di analizzare i principali fenomeni sociali (la partecipazione ai processi formativi e al mercato del lavoro, l'utilizzo di alcuni servizi sociosanitari, il tempo libero, le reti interfamiliari e il comportamento riproduttivo), anche con riferimento al contesto familiare.

Una particolare attenzione viene posta nel determinare la definizione più opportuna di famiglia e, sulla base delle conclusioni di un'apposita commissione di studio, viene abbandonata la famiglia anagrafica e, come unità di rilevazione, viene introdotta la famiglia di fatto, ossia la famiglia così come si configura al momento dell'intervista, indipendentemente dalla sua connotazione amministrativo-burocratica. L'indagine offriva in questo modo la possibilità di cogliere una realtà più varia e forme familiari nuove. La famiglia di fatto diventerà progressivamente l'unità di rilevazione di tutte le indagini Istat presso le famiglie, in sostituzione della famiglia anagrafica.

Per l'indagine sulle strutture e i comportamenti familiari furono intervistate 28.408 famiglie, per un totale di 91.458 persone. Il questionario che venne utilizzato si divideva in tre parti: una scheda generale, con le informazioni essenziali per delineare le caratteristiche della famiglia, una scheda individuale, con le informazioni sui singoli componenti e una scheda familiare, relativa alle informazioni che riguardano la famiglia nel suo insieme. La sua struttura ha costituito il prototipo per le successive rilevazioni che entreranno a far parte del sistema di indagini multiscopo.

La prima indagine multiscopo presso le famiglie è stata realizzata nel periodo 1987-1991. Il disegno complessivo comprendeva sei cicli di interviste faccia a faccia condotte con tecnica Papi (*Paper and pencil interview*), ovvero interviste effettuate da un rilevatore con questionario cartaceo. Ogni ciclo aveva la durata di sei mesi ed era relativo ad aree tematiche diverse (le stesse che successivamente costituiranno oggetto delle indagini del sistema multiscopo), con l'eccezione delle condizioni di salute che erano stabilmente presenti. Ogni singolo ciclo prevedeva un campione di circa 23 mila famiglie appartenenti a circa 1.300 comuni. Nell'ambito di questa indagine, una batteria di quesiti era sempre dedicata alla composizione della famiglia.

Nel 1993, viene varato il sistema di indagini multiscopo presso le famiglie, articolato in sette diverse indagini sociali: l'indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana", l'indagine trimestrale "Viaggi e vacanze" e cinque indagini tematiche, effettuate a rotazione con cadenza quinquennale, dedicate ai più importanti temi di rilevanza sociale: "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", "I cittadini e il tempo libero", "Sicurezza dei cittadini", "Famiglia e soggetti sociali" e "Uso del tempo". Tutte le indagini hanno come popolazione di interesse le famiglie di fatto residenti in Italia e gli individui che le compongono, al netto dei membri permanenti delle convivenze.

L'indagine "Aspetti della vita quotidiana" fornisce ogni anno un set di indicatori sociali di base sulle principali aree tematiche, sviluppate e approfondite nelle indagini quinquennali. L'indagine fornisce, tra l'altro, importanti notizie sulla struttura e sui principali mutamenti che intervengono nella vita familiare. Il campione utilizzato è a due stadi: le unità del primo stadio sono i comuni, stratificati secondo la dimensione demografica; le unità di secondo stadio sono le famiglie, estratte in modo casuale dalle liste anagrafiche. L'indagine prevede un campione di circa 24 mila famiglie l'anno (per un totale di circa 54 mila individui) distribuite in circa 850 comuni. Dal 1993 al 2003 l'indagine è stata condotta nel mese di novembre. Nel 2004 non è stata effettuata a causa della variazione nel calendario dell'indagine e a partire dal 2005 viene effettuata nel mese di febbraio.

Tutti i componenti delle famiglie estratte rispondono per una parte dei quesiti tramite intervista diretta, per un'altra parte tramite autocompilazione del questionario. Nei casi in cui al momento dell'intervista l'individuo non è disponibile, per particolari motivi, le informazioni possono essere fornite da un altro

membro della famiglia.

Nella tavola 3.2 vengono presentati i dati relativi ad alcune nuove tipologie familiari a partire dai primi anni Ottanta.

L'indagine "Famiglia e soggetti sociali" è la principale fonte statistica per lo studio dei mutamenti in ambito familiare e per l'analisi degli aspetti più rilevanti dei comportamenti demografici e sociali. Tra i principali contenuti si devono ricordare: le strutture familiari e i pendolari della famiglia, le reti di parentela, le reti di aiuto informale, la vita di coppia e le nozze, l'uscita dalla famiglia di origine, le carriere lavorative e la mobilità sociale. Il campione dell'indagine è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (comuni). L'indagine "Famiglia e soggetti sociali" è stata condotta per la prima volta nel 1998. Nel 2009, anno della terza edizione, sono state raggiunte 17.788 famiglie, per un totale di 43.850 individui. La tecnica di indagine prevede l'intervista faccia a faccia con questionario cartaceo e l'autocompilazione di un questionario, anch'esso cartaceo.

Matrimoni

I dati relativi ai matrimoni si basano sia sulla rilevazione riepilogativa mensile comunale degli eventi di stato civile, sia sulla rilevazione dei dati individuali relativi a ogni singolo evento, effettuata attraverso gli uffici di stato civile di ciascun comune italiano.

L'indagine riepilogativa mensile è stata condotta per la prima volta nel 1862. Inizialmente, le statistiche sui matrimoni erano compilate "dove sui dati trasmessi dai ministri delle singole religioni, dove su quelli raccolti dagli Ufficiali di stato civile"³ e inviate alle prefetture che, seguendo un percorso che in parte è rimasto inalterato fino ai giorni nostri, le inoltravano all'ente centrale preposto alla raccolta delle statistiche demografiche, inizialmente la Divisione di statistica generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio che, solo a partire dal 1926, divenne l'Istat. Già nel 1863, oltre alla distribuzione per mese dei matrimoni, viene resa nota, seppur solo a livello nazionale, anche la distribuzione per stato civile degli sposi e, dal 1865, la distribuzione degli sposi per età. È del 1867, poi, il primo dato relativo alla capacità degli sposi di sottoscrivere l'atto di matrimonio, un indicatore cruciale per valutare la diffusione dell'analfabetismo in Italia.⁴

La prima rilevazione individuale dei matrimoni risale invece al 1883. Con questa indagine le notizie sugli sposi si fanno sempre più precise e la loro diffusione più dettagliata, i dati vengono resi disponibili per compartimenti (le attuali regioni) e, quindi, per province. Nel corso degli anni l'indagine si è arricchita anche di informazioni relative alle caratteristiche demografiche degli sposi; in periodi più o meno lunghi, inoltre, sono state rilevate notizie sulla religione professata, la consanguineità degli sposi, la capacità di sottoscrivere l'atto.

Per quanto riguarda il tipo di rito, va ricordato che nei primi anni dell'unità nazionale, il matrimonio era regolamentato dalle leggi dei diversi Stati che hanno composto l'Italia; per avere una disciplina uniforme bisognerà aspettare l'entrata in vigore del primo codice civile del Regno d'Italia (1° gennaio 1866). Secondo la nuova legislazione, e fino al 1929, sarà solo il matrimonio civile a produrre effetti giuridici per gli sposi. Con il Concordato tra Stato e Chiesa è riconosciuta la validità degli effetti giuridici dei matrimoni celebrati con rito religioso cattolico, pertanto la distinzione tra matrimoni religiosi e matrimoni civili inizia a partire dal 1930.⁵

L'assetto delle attuali rilevazioni sui matrimoni si è solo parzialmente trasformato rispetto al passato: queste hanno tuttora carattere totale, il comune è anche oggi l'unità territoriale di base e le prefetture

³ Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cura di. 1864. Statistica del Regno d'Italia: popolazione: movimento dello stato civile nell'anno 1863. Firenze.

⁴ Per i dati relativi agli sposi che hanno sottoscritto l'atto di matrimonio si veda: [Istruzione](#).

⁵ Nel corso del tempo, altre confessioni cristiane e altri culti religiosi hanno sottoscritto Intese con lo Stato italiano per regolare gli effetti civili dei matrimoni celebrati secondo il proprio rito. Pertanto, attualmente, dal punto di vista giuridico il matrimonio può essere distinto in tre tipi: matrimonio civile, celebrato davanti all'ufficiale di stato civile; matrimonio canonico con effetti civili, celebrato davanti ai ministri del culto cattolico; matrimonio acattolico celebrato davanti ai ministri degli altri culti ammessi dallo Stato. Tuttavia, le rilevazioni statistiche distinguono il matrimonio nelle due fattispecie di religioso (che considera sia matrimoni concordatari che acattolici) e civile.

Si riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati con uno dei seguenti riti acattolici regolati dalla legislazione italiana (attraverso l'approvazione di intese stipulate con le confessioni religiose): rito valdese (legge n. 449 dell'11 agosto 1984); rito previsto dal culto delle Chiese cristiane avventiste (legge n. 516 del 22 novembre 1988); rito previsto dal culto delle Assemblee di Dio in Italia (Adi) (legge n. 517 del 22 novembre 1988); rito ebraico (articolo 14 della legge n. 101 dell'8 marzo del 1989); rito Unione cristiana evangelista battista (articolo 10 della legge n. 116 del 12 aprile 1995); rito della Chiesa evangelica luterana (articolo 13 della legge n. 520 del 29 novembre 1995); rito previsto dal culto della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (articolo 9 della legge n. 126 del 30 luglio 2012); rito previsto dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (articolo 14 della legge n. 127 del 30 luglio 2012); rito previsto dalla Chiesa apostolica in Italia (articolo 13 della legge n. 128 del 30 luglio 2012).

fungono da organo intermedio di rilevazione. I contenuti si sono però ampliati e le modalità di trasmissione sono mutate. Il modello relativo ai dati individuali riporta oggi numerose notizie circa il grado di istruzione degli sposi, la loro condizione professionale, la posizione nella professione, il ramo di attività economica, oltre alle caratteristiche demografiche (età, luogo di nascita, luogo di residenza, stato civile, cittadinanza).

I modelli vengono acquisiti dall'Istat in formato elettronico. Infatti, dal 1996, l'Istat, in collaborazione con l'Associazione italiana dei Comuni italiani, ha messo a punto un sistema di raccolta telematica dei dati demografici, successivamente reingegnerizzato nel 2000. Il servizio, denominato Istatel, consente una trasmissione diretta dei dati dai comuni all'Istat e, tramite una specifica utenza, assicura che le prefetture possano comunque verificare lo stato degli invii telematici. Oggi il sistema è utilizzato dalla quasi totalità dei comuni, seppure non tutti ne sfruttano appieno le diverse funzionalità. La compilazione dei modelli cartacei (inviati dai comuni alle prefetture e poi all'Istat che provvede alla loro registrazione) rimane oramai una modalità del tutto residuale.

Avvertenze ai confronti temporali

- I dati riportati sono riferiti agli eventi verificatisi nei territori italiani secondo i confini dell'epoca, pertanto anche i tassi sono calcolati prendendo a riferimento la popolazione residente ai confini dell'epoca.
- Il 1° gennaio 1866 entra in vigore il primo codice civile del Regno d'Italia che, non riconoscendo più validità ai matrimoni celebrati dalle autorità ecclesiastiche, rende obbligatorio anche per questi il matrimonio civile. Molti matrimoni vengono anticipati al 1865 per non sottostare alla nuova legislazione e negli anni successivi molti rinunciarono al rito civile, l'unico riconosciuto valido ai fini legali. Tale codice entra in vigore dal 1° febbraio 1871 nella provincia di Roma e dal 1° settembre 1871 nei territori del Veneto e di Mantova.
- Dal 1883 fino al 1892 compreso, la classificazione dei matrimoni secondo le età degli sposi viene cambiata. Per rendere comparabili tali dati con quelli dei periodi precedenti e successivi quest'ultimi sono stati ricalcolati in base alla distribuzione degli sposi per singole classi di età rilevate per il biennio 1878-1879.
- Per l'anno 1887, non essendo stata effettuata alcuna classificazione dei matrimoni secondo l'età degli sposi, la distribuzione è stata calcolata in base a valori medi dell'anno precedente e successivo (confronta: Istat. 1965. Annali di Statistica, vol. 17, serie VIII, 382).
- Così come per tutti gli eventi demografici anche i matrimoni risentono fortemente dei due periodi bellici. In particolare gli anni dal 1915 al 1918 vedono una diminuzione del numero di matrimoni, bilanciato da un successivo recupero evidente dal 1919 fino al 1925. Lo stesso si è verificato per gli anni 1940-1945, con un evidente recupero negli anni 1946-1949.
- Nel 1929 con il Concordato tra Stato e Chiesa sono riconosciuti gli effetti giuridici del matrimonio religioso cattolico (legge n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio").
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", art. 8, regola gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.

Separazioni e divorzi

In Italia, i coniugi possono porre termine al proprio progetto di vita coniugale, con diversi presupposti ed effetti, attraverso la separazione legale, il divorzio e l'annullamento del matrimonio. L'introduzione del divorzio nell'ordinamento giudiziario in Italia avviene nel 1970. In precedenza i coniugi, per porre fine ad alcuni degli obblighi derivanti dal vincolo coniugale, potevano ricorrere al solo istituto della separazione legale per il quale l'ufficio giudiziario competente era il tribunale.

Le informazioni relative all'iter del procedimento di separazione – dal momento della presentazione della domanda fino al suo esaurimento – derivano dalle rilevazioni eseguite dagli organi preposti alle statistiche giudiziarie. Questi nel tempo sono mutati: nel 1879 e dal 1907 al 1935, la responsabilità era del Ministero di grazia e giustizia, dal 1880 al 1906, della Divisione di statistica generale del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e, dal 1936, dell'Istat.

I dati derivanti dalle indagini erano trasmessi trimestralmente per mezzo di appositi modelli agli organi centrali preposti che provvedevano alla loro revisione, elaborazione e pubblicazione.

Nel periodo postbellico questi modelli hanno formato oggetto di un'accurata revisione per renderli più adeguati anche a finalità statistiche. I loro contenuti sono stati rivisitati dall'Istat, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, attraverso un'apposita Commissione per le statistiche giudiziarie contemplata nel decreto di trasferimento all'Istituto di tale branca di rilevazioni.

Le indagini in materia sono rimaste simili nel corso del tempo. Anche l'attuale rilevazione sulle separazioni, iniziata nel 1969, prevede che i dati vengano forniti trimestralmente dalle cancellerie dei tribunali che, come allora, provvedono a compilare una parte del modello di rilevazione, mentre la parte restante è a cura dei coniugi.

Diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni per le altre statistiche giudiziarie civili, per questa materia che ha interesse sia sociale sia giudiziario, non si assiste a un passaggio di titolarità dall'Istat al Ministero della giustizia, quanto piuttosto ad una divisione del lavoro tra i due enti, corrispondente anche al loro diverso ruolo istituzionale: scientifico e di informazione statistica, per quanto riguarda l'Istat, di controllo sulla gestione per quanto riguarda il Ministero della giustizia cui è anche assegnato un ruolo di programmazione dell'impiego delle risorse ministeriali.

L'indagine sui divorzi (scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio) inizia nel 1971, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio contratto con il solo rito civile e della cessazione degli effetti civili del medesimo nel caso di celebrazione con rito religioso.⁶ La legge, confermata con referendum popolare nel maggio 1974, è poi stata modificata, per la parte relativa ai provvedimenti economici in favore del coniuge più debole, dalla legge n. 436 del 1° agosto 1978 e, per altri aspetti, dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987.

Le indagini sulle separazioni e i divorzi sono condotte dall'Istat presso i 165 tribunali civili⁷ del Paese, tramite i modelli cartacei Istat M.252 per le separazioni e Istat M.253 per i divorzi, con riferimento ad ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell'anno di osservazione.

Più recentemente, il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 ha introdotto importanti novità in materia di separazione personale e divorzio consensuale prevedendo, in particolare, due nuove fattispecie procedurali, alternative all'iter presso i Tribunali civili: accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio con procedura assistita dagli avvocati⁸ in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o in presenza di accordi patrimoniali tra i coniugi (ex art. 6); accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio con procedura diretta di fronte agli ufficiali di Stato Civile (ex art. 12). Si è resa, quindi, necessaria la definizione di un nuovo flusso informativo per l'acquisizione, da parte dell'Istat, delle informazioni indispensabili per la realizzazione delle due indagini, che si affianca a quello tradizionale dei Tribunali e che prevede la raccolta dei dati relativi ai nuovi accordi extra-giudiziali presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni⁹.

I questionari delle due rilevazioni, oltre ad aver subito variazioni dettate dalle modifiche normative, si sono via via adeguati alle esigenze emerse da nuovi fabbisogni conoscitivi. Sono state infatti inserite nei modelli di rilevazione alcune notizie di tipo socio-demografico sulle caratteristiche dei coniugi e della loro unione (fornite direttamente dai coniugi o tramite i loro legali) che si aggiungono agli aspetti procedurali e giudiziari, alle informazioni sui provvedimenti economici e alle notizie sui figli.

È bene ricordare che l'istituto della separazione personale dei coniugi non determina l'eliminazione del vincolo coniugale, ma una sua modificazione, con la temporanea cessazione di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio. La legge italiana prevede due diversi tipi di separazione: consensuale o giudiziale. Mentre la separazione giudiziale si svolge in base alle modalità del giudizio di cognizione e si conclude con sentenza, la separazione consensuale rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione. Gli effetti del matrimonio vengono meno solo a seguito di pronuncia di divorzio, fatti salvi alcuni obblighi a contenuto patrimoniale e i doveri nei confronti dei figli.¹⁰ La separazione, a differenza del divorzio, ha

⁶ Il termine divorzio non è mai menzionato dalla legge n. 898 del 1970, che invece fa riferimento allo "scioglimento del matrimonio" (se questo è stato celebrato con il solo rito civile) e alla "cessazione degli effetti civili" (se il matrimonio è stato contratto con rito religioso).

⁷ Dal 13 settembre 2013, in seguito al decreto legislativo n.155 del 2012 sul riordino dei tribunali ordinari, il numero dei Tribunali si è ridotto da 165 a 140.

⁸ L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

⁹ I dati del 2015 che consentiranno di tener conto della nuova normativa non sono ancora disponibili.

¹⁰ Il matrimonio civile e il matrimonio concordatario possono anche essere dichiarati nulli. Il matrimonio concordatario, ovvero il matrimonio contratto con rito religioso trascritto nei registri di stato civile e al quale lo Stato italiano riconosce effetti civili, è regolato dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 (legge di ratifica dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa sede, in modifica del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929).

inoltre carattere transitorio in quanto è sempre possibile riconciliarsi e far cessare gli effetti prodotti dalla stessa. I coniugi, di comune accordo, possono vanificare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Avvertenze ai confronti temporali

- A causa degli eventi bellici e delle conseguenti difficoltà nel funzionamento dei vari uffici giudiziari, non è stato possibile ricostruire le serie relative agli anni 1942-1946.
- Nel 1969 inizia l'attuale indagine sulle separazioni personali dei coniugi mentre quella sui divorzi (Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio) inizia nel 1971, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
- Nel 1975 la legge di riforma sul diritto di famiglia¹¹ ha profondamente innovato l'istituto della separazione giudiziale, che non si fonda più sulla colpa del coniuge, ma sull'obiettivo constatazione dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.¹²
- Con l'introduzione della legge n. 74 del 1987, il numero di anni di separazione necessari per la proposizione della domanda di divorzio è stato ridotto da cinque a tre.
- Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto importanti novità in materia di separazione personale e divorzio consensuale prevedendo, in particolare, due nuove fattispecie procedurali, alternative all'iter presso i Tribunali civili.
- La cosiddetta legge sul Divorzio breve (legge 6 maggio 2015, n. 55) riduce i tempi per la domanda di divorzio da tre anni a dodici mesi nel caso delle separazioni giudiziali e a sei mesi nel caso delle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale).

¹¹ Legge n. 151 del 19 maggio 1975.

¹² L'eventuale violazione dei doveri che derivano dal matrimonio può costituire, solo a seguito di richiesta da parte di uno o di entrambi i coniugi, fondamento di una pronuncia accessoria che dichiari a quale dei coniugi la separazione è addebitabile.